



Regolamento per la tutela del Verde Pubblico e Privato

**COMUNE DI COMACCHIO**

COMUNE DI COMACCHIO

Ufficio Ambiente

# REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 31 del 04/05/2012

Modifica 2018 - approvata con D.C.C. 20 del 17/05/2018;

Modifica e integrazioni 2025 – approvata con D.C.C. 17 del 12/03/2026



## COMUNE DI COMACCHIO

### INDICE

#### TITOLO I - PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

- ART. 1 PRINCIPI
- ART. 2 FINALITA'
- ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

#### TITOLO II - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE E GENERALI

- ART. 4 OGGETTO DEL TITOLO
- ART. 5 DEFINIZIONI
- ART. 6 OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA
- ART. 7 VIGILANZA
- ART. 8 NORME PER LA TUTELA DELLE PIANTE
- ART. 9 NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE
- ART. 10 DIFESA FITOSANITARIA
- ART. 11 POTATURE
- ART. 12 ABBATTIMENTI
- ART. 13 ABBATTIMENTI URGENTI
- ART. 14 NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI
- ART. 15 DISTANZE DAI CONFINI
- ART. 16 ALBERI DI PREGIO E GRANDE RILEVANZA

#### TITOLO III - NORME SUL VERDE PUBBLICO

- ART. 17 OGGETTO DEL TITOLO
- ART. 18 SALVAGUARDIA DEL VERDE PUBBLICO
- ART. 19 SUDDIVISIONE ORGANIZZATIVA E TERRITORIALE DELLE AREE VERDI
- ART. 20 DEFINIZIONI
- ART. 21 GESTIONE, AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE
- ART. 22 NORME PER LA PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO
- ART. 23 NORME PER LA PROGETTAZIONE DEL VERDE PER PARCHEGGI PUBBLICI
- ART. 24 ALBERATURE STRADALI
- ART. 25 DISTANZE DALLE RETI TECNOLOGICHE
- ART. 26 AFFISSIONE DI STRISCIONI PUBBLICITARI E LUMINARIE
- ART. 27 ALTERAZIONE DI ALBERATURE ED AREE VERDI PUBBLICHE
- ART. 28 ACCESSO A PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI
- ART. 29 LIMITAZIONI D'USO ED ATTIVITA' CONSENTITE
- ART. 30 INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI E DI MANUFATTI SIMILI IN AREE A VERDE PUBBLICO O ALL'INTERNO DI AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE
- ART. 31 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERI, MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE, DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, DI PUBBLICO SPETTACOLO E SIMILI



## **COMUNE DI COMACCHIO**

### **TITOLO IV - NORME INTEGRATIVE PER LE AREE A DESTINAZIONE AGRICOLA E NON INTERESSATE DA COLTIVAZIONI**

- ART. 32           LIMITAZIONI PER LE ZONE AGRICOLE E PER LE AREE INCOLTE, CORTI DI FABBRICATI IN TERRITORIO RURALE NON ADIBITI AD ATTIVITÀ AGRICOLA ED AREE DISMESSE DALLE COLTIVAZIONI
- ART. 33           SFALCIO DEI FOSSI E CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE PRESSO LE STRADE E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PRIVATE
- ART. 34           SALVAGUARDIA DELLE SIEPI, DELLE SIEPI ALBERATE (PIANTATE) E DEGLI ARBUSTETI
- ART. 35           SALVAGUARDIA DEGLI SPECCHI E CORSI D'ACQUA MINORI

### **TITOLO V - RACCOLTA PIGNE SU ALBERATURE PUBBLICHE**

- ART. 36           DEFINIZIONE
- ART. 37           DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
- ART. 38           VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE E GRADUATORIA
- ART. 39           DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 40           MODALITÀ DELLA RACCOLTA

### **TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO, NORME FINANZIARIE E DISPOSIZIONI FINALI**

- ART. 41           SANZIONI
- ART. 42           INDENNIZZI PER DANNI O REINTEGRI DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO PUBBLICO E PRIVATO
- ART. 43           GESTIONE DEI RIFIUTI
- ART. 44           NORME FINANZIARIE
- ART. 45           NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO
- ART. 43           RIFERIMENTI LEGISLATIVI
- ART. 47           EFFICACIA

### **GLOSSARIO E DEFINIZIONI**

### **APPENDICE**



## **COMUNE DI COMACCHIO**

### **TITOLO I**

#### **PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

##### **ART. 1 - PRINCIPI**

1. Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, si inserisce in questo contesto di tutela primaria, in relazione alle sue diverse ed importanti funzioni ambientali (climatiche ed ecologiche), urbanistiche e sociali, ma anche per il notevole ruolo di educazione naturalistica, di miglioramento della varietà biologica del territorio e della qualità urbana.
3. L'Amministrazione Comunale ne riconosce il rilievo negli aspetti naturali, culturali e ricreativi e con il presente Regolamento intende salvaguardare i singoli esemplari vegetali e, più in generale, le aree a verde pubblico e privato, tenuti presenti altresì i principi sanciti dagli artt. 5 e 118 della Costituzione.

##### **ART. 2 - FINALITA'**

1. Indipendentemente dalla proprietà, il verde costituisce un patrimonio comune irrinunciabile per la salute e la qualità della vita dell'intera popolazione. La vegetazione presente sull'intero territorio comunale è tutelata quando sussiste rilevanza ambientale, nell'ambito patrimoniale pubblico e privato.
2. Il patrimonio verde pubblico e privato deve essere dunque tutelato, sviluppato ed incrementato per concorrere al miglioramento della qualità ambientale, della vivibilità e dell'offerta turistica del territorio.
3. Sulla base di tali principi, laddove per limiti oggettivi non risulti possibile il rispetto delle norme di corretta tutela e salvaguardia, sono dettati i criteri per le azioni compensative del caso.

##### **ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento si applica all'intero territorio comunale.
2. Sono fatte salve le tutele previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica, quelle contenute nelle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale, emanate ai sensi dell'art. 13 della L. R. 4 settembre 1981, N° 30, e ss.mm.ii. nonché quelle previste per gli ambiti delle Riserve Naturali dello Stato (D. M. 13.07.77). In tali riserve la competenza è in capo ai Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e Parchi - Ufficio Territoriale di Punta Marina.
3. Sono altresì fatte salve eventuali regolamentazioni in materia, per le zone ricadenti all'interno degli ambiti di competenza dell'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ – DELTA DEL PO, nonché le eventuali misure generali e specifiche di conservazione relative ai SITI RETE NATURA 2000 ricadenti nel territorio comunale.



## COMUNE DI COMACCHIO

### TITOLO II

#### DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE E GENERALI

##### ART. 4 - OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente Titolo detta disposizioni per la salvaguardia e l'oculata gestione del verde esistente nel territorio comunale, per l'impianto e la difesa di alberi e arbusti, la realizzazione e la manutenzione di parchi e giardini privati, delle aree urbane non edificate e non interessate da coltivazioni, delle corti di fabbricati nel territorio rurale non adibiti ad attività agricola e delle aree agricole dismesse dalla coltivazione.
2. Nelle aree urbanizzabili/edificabili, nei casi in cui l'abbattimento di alberature e piante arbustive risulti indispensabile per la realizzazione di opere pubbliche o private previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica, si applicano le procedure del presente Regolamento, previa verifica dell'edificabilità del lotto interessato, ai sensi degli artt. 13, 14, 15 del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

##### ART. 5 - DEFINIZIONI

1. Classi di grandezza delle alberature:

Per le finalità del presente provvedimento, le alberature sono suddivise in classi di grandezza sulla base dell'altezza massima da queste raggiunta a maturità, secondo lo schema sotto riportato.

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'
Prima grandezza	> 15 ml
Seconda grandezza	Da 8 a 15 ml
Terza grandezza	< 8 ml

2. Aree di pertinenza delle alberature e degli arbusti:

Per area di pertinenza delle alberature si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero ed è calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale secondo la seguente articolazione:

CLASSE DI GRANDEZZA	RAGGIO
Prima grandezza	3 ml
Seconda grandezza	2 ml
Terza grandezza	1 ml

3. Classificazione in base alle caratteristiche botaniche (Rif. Allegato 1):

**GRUPPO A:** Specie a lento accrescimento e di rilevante interesse ecologico e storico-testimoniale;



## COMUNE DI COMACCHIO

**GRUPPO B:** Specie appartenenti alle associazioni vegetali autoctone, naturalizzate e a sufficiente adattabilità all'ambiente locale;

**GRUPPO C:** Specie vegetali non comprese nei gruppi A e B;

**GRUPPO D:** Specie vegetali a rapida crescita, infestanti o esotiche (su base territoriale).

### ART. 6 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

1. Al fine della tutela del patrimonio vegetazionale, in tutto il territorio comunale sono oggetto di protezione:
  - A. gli arbusti che, per rarità della specie, morfologia, vetustà o valore storico-testimoniale, risultino di particolare pregio;
  - B. gli arbusti e gli esemplari arborei, appartenenti ai gruppi A, B e C;
  - C. gli arbusti e le piante con più fusti (Policormiche);
  - D. gli alberi posti in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, anche se privi delle caratteristiche sopra elencate.
2. Sono espressamente esclusi dalla salvaguardia, indipendentemente dalla loro ubicazione, gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutto finalizzati all'esercizio dell'attività agricola, sui pioppeti ed altre coltivazioni intensive o semintensive artificiali di specie da legno, cellulosa o biomassa, compresi gli impianti produttivi finanziati da Regolamenti Comunitari secondo i rispettivi disciplinari.
3. Sono altresì esclusi i vivai artificiali realizzati in coltura specializzata o semispecializzata intensiva o semintensiva e specificamente destinati alla produzione e commercializzazione di piante ornamentali.

### ART. 7 - VIGILANZA

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, nonché agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e ai Raggruppamenti Guardie Ecologiche Volontarie, secondo le varie discipline di riferimento.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, purché iscritte nel Registro Regionale delle organizzazioni e all'Albo Comunale delle Associazioni, al fine di migliorare la vigilanza e la tutela nelle aree verdi.

### ART. 8 - NORME PER LA TUTELA DELLE PIANTE

1. Tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante di proprietà pubblica e privata sono considerate danneggiamenti e pertanto saranno sanzionate a norma del presente Regolamento.
2. E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:



## COMUNE DI COMACCHIO

- il versamento di sostanze fitotossiche (ad esempio sali, acidi, olii) nelle aree di pertinenza delle piante o sulla parte epigea delle stesse nonché l'iniezione nei tessuti vegetali delle medesime sostanze;
  - la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
  - l'affissione diretta alle alberature di cartelli, manifesti e simili con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile;
  - le potature irrazionali e sproporzionate (capitozzature), tagli, incisioni e pratiche pregiudizievoli al normale sviluppo fisiologico delle piante;
  - il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
  - l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
  - l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali;
  - la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
  - gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature o qualsiasi altra azione che possa compromettere il corretto sviluppo della parte ipogea ed epigea della pianta.
3. Qualora le suddette azioni comportino il danno o la morte di alberature ed arbusti di proprietà pubblica o privata, il responsabile sarà perseguito sulla base delle modalità previste dal presente Regolamento.
4. Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili o semipermeabili purché sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbata o piantumata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:

<b>CLASSE DI GRANDEZZA</b>	<b>SUPERFICIE LIBERA MINIMA</b>	<b>RAGGIO MINIMO</b>
Prima	8,0 mq	1,20 m
Seconda	3,5 mq	0,80 m
Terza	2,0 mq	0,50 m

5. Gli interventi di posa delle pavimentazioni non dovranno comportare sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm 30 misurata dalla quota originaria del piano di campagna.



## COMUNE DI COMACCHIO

### ART. 9 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).
2. All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al precedente Art. 8.
3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 8, comma 5, nelle aree di pertinenza delle piante è vietata ogni variazione del piano di campagna originario e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.
4. Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (es.: vecchi pneumatici ricoperti da tavolati).
5. Tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante, per la difesa contro i danni meccanici ai fusti.
6. Se, per insufficienza di spazio, non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili.
7. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto. Al termine dei lavori, tali dispositivi dovranno essere rimossi.

Nel caso in cui i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Per gli scavi necessari alla posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi. In proposito, si indicano le distanze minime da rispettare per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA MINIMA DAL FUSTO
Prima	> 3 m
Seconda	> 2 m
Terza	> 1 m



## COMUNE DI COMACCHIO

Tali distanze potranno essere derogate qualora gli interventi non comportino danni all'apparato radicale esistente, previa realizzazione di diaframmi interrati in cls armato.

### ART. 10 - DIFESA FITOSANITARIA

1. Per la lotta contro i parassiti e gli agenti patogeni, allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo ai rispettivi proprietari di alberi, arbusti, formazioni vegetali in genere, e/o agli aventi titolo, di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali nell'ambiente ed al verde pubblico/privato circostante, secondo le modalità previste dalla normativa vigente sovracomunale e dal Servizio Fitosanitario Regionale.
2. Tra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al minimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
3. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
  - la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane e certificate;
  - la difesa delle piante da danneggiamenti;
  - la preparazione adeguata dei siti d'impianto;
  - il rispetto e la protezione delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento;
  - l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.
4. Nel caso si renda opportuno intervenire, dovranno essere preferite metodologie di lotta agronomica o biologica. In particolare, nella lotta contro Lepidotteri defogliatori, dovranno essere privilegiati interventi a base di *Bacillus thuringensis*. Qualora non sia possibile applicare metodologie di lotta integrata o biologica, dovrà essere data preferenza a prodotti fitosanitari a bassa tossicità ("irritanti" o "non classificati") e selettivi rispetto agli organismi utili, sempre nel rispetto delle normative vigenti, escludendo quelli "tossici" e "nocivi".
5. Fatte salve le norme legislative e regolamentari anche in materia di misure antincendio e di smaltimento dei rifiuti, è fatto obbligo al proprietario e/o all'avente titolo di adottare ogni cautela finalizzata a neutralizzare la possibilità che eventuale materiale vegetale infetto costituisca focolaio d'ulteriore diffusione di fitopatie o parassitosi.
6. La lotta alla Processionaria del pino, *Traumatocampa* = (*Thaumetopoea pityocampa*) è obbligatoria al fine di prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi nei confronti dell'uomo e degli animali. I rilievi sulla sua presenza vanno effettuati a partire da agosto, principalmente su pino nero, pino silvestre, pino marittimo e pino domestico; ulteriori controlli devono essere effettuati nei mesi invernali alla ricerca dei caratteristici nidi entro i quali svernano le larve. Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della Processionaria, si dovrà immediatamente e obbligatoriamente intervenire con la rimozione e distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve. Qualora terminata la schiusa dei nidi, si riscontrasse la



## COMUNE DI COMACCHIO

presenza di colonie di larve o bozzoli di crisalidi nel terreno o negli anfratti, dovranno essere messe in atto adeguate tecniche di profilassi rivolgendosi alle ditte specializzate. E' fatto assoluto divieto abbandonare rami con nidi di processionaria nel territorio o il loro conferimento presso i centri di raccolta comunale di rifiuti o presso i contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato e organico, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale. Ogni onere e spesa è a carico del proprietario o titolare dell'area.

7. In merito alle modalità e criteri di monitoraggio dei parassiti, impiego di prodotti fitosanitari, lotta obbligatoria e tipologie di intervento, si rimanda all'apposito documento tematico (Allegato 6).

### ART. 11 - POTATURE

1. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature.
2. La potatura è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà. In tal senso le potature andranno effettuate per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.
3. Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale e la dominanza apicale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm 15. I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

#### A. INTERVENTI SU LATIFOGIE:

A1. E' consentita la potatura mediante la tecnica comunemente definita "Potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno" eseguita attenendosi alle modalità di seguito dettagliate. Il singolo taglio di potatura deve essere effettuato su un ramo o una branca immediatamente sopra la biforcazione da cui trae origine, si deve rilasciare l'altro elemento della stessa biforcazione, detto "tiralinfa", che, assolvendo la funzione di nuova cima, garantirà così la dominanza apicale e le funzioni ormonali degli apici vegetativi; occorre inoltre fare in modo che:

- il diametro del tiralinfa, nella sezione immediatamente distale rispetto alla sua inserzione, risulti di almeno 1/3 rispetto a quello del ramo tagliato;
- il tiralinfa non subisca troncare, oppure, se ritenuto troppo lungo, sia a sua volta accorciato con un ulteriore taglio di ritorno, in corrispondenza dell'inserzione di un rametto di rango inferiore;
- l'inclinazione della superficie di taglio sia allineata con l'orientamento del tiralinfa;
- il taglio di potatura sia operato 1-3 cm sopra la biforcazione, nel rispetto del collare;
- si faccia sempre in modo che siano evitate snervature, scosciature, scortecciamenti e rotture.

A2. E' consentita la spollonatura, vale a dire il taglio dei ricacci dal colletto di esemplari arborei.

#### B. INTERVENTI SU CONIFERE:



## COMUNE DI COMACCHIO

B1. Sugli esemplari appartenenti ai generi *Abies*, *Cedrus* e *Picea* è consentita la spuntatura degli apici dei soli rami laterali, con esclusione della cima, che deve essere sempre salvaguardata; tale spuntatura deve essere eseguita su rami con un diametro inferiore ai 3 cm, ed in corrispondenza di una biforcazione, in modo tale da non lasciare porzioni di ramo tronche e prive di vegetazione apicale.

B2. Sulle cupressacee a portamento fastigiato allevate in forma obbligata è consentita la spuntatura dei rami finalizzata alla conservazione della forma dei singoli esemplari o della compagine in cui rientrano.

B3. Sulle conifere la cui chioma si articola per palchi (appartenenti ai generi *Abies*, *Cedrus*, *Larix*, *Picea*, *Pinus*, *Pseudotsuga*), e nei casi in cui le porzioni basse della chioma siano di ostacolo alla necessaria fruibilità di superfici del terreno, è consentita l'asportazione dei palchi bassi fino ad un'altezza pari ad un terzo dell'altezza totale dell'esemplare.

### C. INTERVENTI SU LATIFOGIE E CONIFERE:

C1. Sugli alberi di qualsiasi specie e dimensione è sempre consentita la rimonda del secco, vale a dire l'eliminazione delle parti completamente disseccate, senza vincoli o limiti di stagionalità.

C2. E' altresì consentita la potatura di esemplari arbustivi isolati, in gruppo o costituenti siepi o filari.

4. Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto, sono vietati.

5. Gli interventi di potatura di risanamento e/o di riduzione della chioma praticati su branche aventi diametro superiore a 15 cm, sono soggetti a preventiva **comunicazione** da parte del soggetto avente titolo giuridico all'Amministrazione Comunale, da redigersi su apposito modello scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Comacchio. La suddetta comunicazione deve essere corredata da documentazione fotografica dalla quale risultano evidenti la localizzazione e le motivazioni addotte, in assenza della quale non è ritenuta valida. Il soggetto comunicante potrà procedere alla potatura quando siano decorsi 30 giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione della comunicazione, significando l'assenza di provvedimento nulla osta a procedere.

Nel caso di comunicazioni presentate per ragioni legate allo stato fitosanitario e/o alla stabilità della pianta l'Ufficio Ambiente potrà chiedere che la comunicazione sia corredata dalla seguente documentazione, a cura ed a spese del richiedente:

a) planimetria indicante numero e qualità delle piante arboree presenti nell'area in cui insiste la pianta per la quale è comunicata la potatura;

b) perizia fitosanitaria e/o di valutazione di stabilità con metodo VTA (Visual Tree Assessment) che in caso di reale pericolosità, prevede anche indagini strumentali con tomografo o resistograph, eseguita da tecnico abilitato iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi, dei Dottori Forestali o al Collegio dei Periti Agrari e degli Agrotecnici.

Nel caso di comunicazioni presentate per presunti danni a manufatto o struttura direttamente correlabili alla presenza dell'albero, l'Ufficio Ambiente potrà richiedere che la comunicazione sia corredata dalla seguente documentazione, a cura ed a spese del richiedente:



## COMUNE DI COMACCHIO

- a) planimetria indicante numero e qualità delle piante arboree presenti nell'area in cui insiste la pianta per la quale è comunicata la potatura;
- b) perizia di un tecnico qualificato, architetto - ingegnere – geometra - perito edile o altro, iscritti regolarmente al proprio Albo Professionale, finalizzata a dimostrare che il danno alla struttura è dipendente dalla presenza dell'albero.

Gli interventi potranno essere effettuati:

- a) per le specie decidue nel periodo autunno/inverno (dal 1 Novembre al 30 Marzo);
- b) per le specie sempreverdi oltre che nel periodo autunno/inverno anche nel periodo di riposo vegetativo (dal 1 Luglio al 31 Agosto).
- c) interventi sulle branche morte tutto l'anno.

I lavori di potatura oggetto della comunicazione potranno essere realizzati entro 6 mesi dalla data di presentazione della comunicazione e comunque esclusivamente nelle stagioni di cui al precedente periodo.


La potatura effettuata decorso detto termine è soggetta alla sanzione amministrativa stabilita come previsto nel successivo art. 41.

E' facoltà dell'Ufficio Ambiente prescrivere specifiche modalità di potatura.

6. I soggetti incaricati dell'esecuzione dei lavori sono tenuti a conoscere le tecniche d'esecuzione degli interventi colturali a regola d'arte, la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell'ambiente, nonché l'applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
7. La potatura straordinaria di alberi avvenuta in assenza della procedura di cui al presente articolo comporta, in base agli artt. 7 e 7-bis del D.Lgs. 267/2000, una sanzione amministrativa stabilita come previsto nel successivo art. 41. In caso di potatura di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.
8. Ogni intervento di potatura eseguita in difformità da quanto stabilito ai precedenti commi sarà sanzionato a norma del presente Regolamento.



## COMUNE DI COMACCHIO



### ART. 12 - ABBATTIMENTI

1. L'abbattimento o lo sradicamento di uno o più esemplari arborei o arbustivi tutelati e identificati secondo i criteri di cui al precedente Art. 6, esclusi gli alberi definiti di "grande rilevanza" per i quali si rimanda al successivo Art. 16, è consentito previa presentazione di un'apposita **comunicazione**, corredata da idonea documentazione fotografica e da quant'altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato, da parte del legittimo proprietario o dal soggetto da esso formalmente delegato.

Il soggetto comunicante potrà procedere all'abbattimento quando siano decorsi 30 giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione della comunicazione, significando l'assenza di provvedimento nulla osta a procedere.

2. La comunicazione dovrà essere redatta su apposito modello scaricabile dal sito web istituzionale del Comune di Comacchio e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni nonché essere corredata dai sotto indicati documenti:

#### DICHIARAZIONI:

- a) generalità del richiedente;
- b) titolo (proprietario, amministratore condominiale, legale rappresentante di società, avente diritto di godimento, soggetto formalmente delegato);
- c) ubicazione dell'immobile in cui sono dimorate le piante oggetto di abbattimento;
- d) elenco alberature oggetto di abbattimento, indicando con precisione la specie e le dimensioni (altezza indicativa – circonferenza);
- e) elenco delle alberature da piantare in sostituzione di quelle abbattute (numero e specie),

OVVERO dichiarazione di monetizzazione in compensazione dell'abbattimento;

- f) motivazioni per le quali viene comunicato l'abbattimento;

#### ALLEGATI:



## COMUNE DI COMACCHIO

- A. documentazione fotografica delle piante oggetto di abbattimento;
  - B. fotocopia di documento d'identità del dichiarante;
  - C. fotocopia dell'attestazione del versamento dei diritti di segreteria e istruttoria tecnica ai sensi della normativa locale vigente;
3. Le motivazioni che consentono l'abbattimento di alberature sono di norma le seguenti:
- a. in presenza di esemplari arborei che potrebbero costituire un potenziale, ma non imminente, pericolo per l'incolumità di persone e/o cose, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, fitosanitario e statico;
  - b. nei riguardi di esemplari arborei irrimediabilmente danneggiati e compromessi da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti e per morte fisiologica;
  - c. quando l'abbattimento è selettivo in funzione di una riduzione dell'eccessiva densità arborea che compromette il regolare sviluppo vegetativo tipico della specie di appartenenza dei singoli esemplari, al fine di migliorare la vita vegetativa delle piante che si intendono conservare;
  - d. in presenza di esemplari arborei ubicati a ridosso di edifici, di linee aeree elettriche o di telecomunicazione, sui quali è necessario intervenire con drastici interventi di potatura che, oltre ad alterare in modo irreversibile la naturale struttura della chioma, rappresentano una facile via d'accesso per patogeni del legno responsabili di una rapida compromissione del vigore della pianta e della sua stabilità meccanica;
  - e. quando l'alberatura è causa principale di lesioni o danni a strutture murarie in elevazione o di fondazione, tali da compromettere la stabilità di fabbricati nonché la regolare funzionalità dei manufatti e degli impianti, se non diversamente rimediabile;
  - f. quando l'alberatura è causa di lesioni o danni a pavimentazioni e recinzioni in muratura delle aree di proprietà pertinenziali, è causa di lesioni o danni alla rete degli impianti tecnologici e degli allacciamenti;
  - g. quando l'alberatura impedisce opere indispensabili per adeguamenti normativi, solo nei casi in cui non siano possibili altri interventi sulle alberature (esempio interventi cesori) o soluzioni tecniche alternative;
  - h. quando l'abbattimento di alberature è oggetto di sentenza giudiziale, ingiunzione o altro provvedimento analogo;
  - i. quando gli abbattimenti sono in funzione del recupero, riassetto o rinnovo di parchi privati;
  - l. quando gli abbattimenti si rendono necessari per lo svolgimento di interventi e attività edilizie consentite per le quali non siano perseguibili soluzioni tecnico progettuali alternative, che garantiscano la salvaguardia e tutela delle alberature coinvolte.
4. Per i casi contemplati alle lettere h ed i di cui al comma precedente, dovrà essere allegato alla comunicazione un progetto di ristrutturazione/rifacimento/riorganizzazione delle aree verdi interessate, redatto e firmato da tecnico abilitato allo svolgimento della professione, composto da:



## COMUNE DI COMACCHIO

- relazione tecnica dello stato di fatto e motivazioni degli eventuali abbattimenti;
  - rilievo plano-altimetrico in scala idonea dello stato di fatto e indagine dendrologica particolareggiata con indicazione e descrizione degli esemplari destinati all'abbattimento;
  - adeguata documentazione fotografica dello stato di fatto;
  - relazione e planimetria di progetto con indicazione e descrizione dei nuovi impianti vegetazionali.
5. Qualora la documentazione presentata fosse incompleta, l'Ufficio competente provvederà ad inviare all'interessato l'invito a completare la domanda in questione. Nel caso l'invito non ricevesse alcun riscontro entro 30 giorni, la comunicazione sarà archiviata con esito negativo. La richiesta di integrazione interrompe i termini del procedimento.

Nel caso di comunicazioni presentate per ragioni legate allo stato fitosanitario e/o alla stabilità della pianta, l'Ufficio Ambiente potrà chiedere che siano corredate dalla seguente documentazione, a cura e spese del richiedente:

- a) planimetria indicante numero e qualità delle piante arboree presenti nell'area in cui insiste la pianta per la quale è comunicato l'abbattimento;
- b) perizia fitosanitaria e/o di valutazione di stabilità con metodo VTA (*Visual Tree Assessment*) che, a richiesta dell'ufficio, preveda anche indagini strumentali e tomografo e resistograph eseguita da tecnico abilitato iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi, dei Dottori Forestali o al Collegio dei Periti Agrari e degli Agrotecnici.

Nel caso di comunicazioni presentate per presunti danni a manufatto, struttura, direttamente correlabili alla presenza dell'albero, l'Ufficio Ambiente potrà richiedere che la comunicazione sia corredata dalla seguente documentazione, a cura e spese del richiedente:

- a) planimetria indicante numero e qualità delle piante arboree presenti nell'area in cui insiste la pianta per la quale è comunicato l'abbattimento;
- b) perizia di un tecnico qualificato, architetto - ingegnere – geologo - geometra – perito edile o altro, iscritti regolarmente al proprio Albo Professionale, finalizzata a dimostrare che il danno alla struttura è dipendente dalla presenza dell'albero;

6. Il periodo di validità della comunicazione di abbattimento è di mesi 6 (sei) dalla data di presentazione, in assenza di ulteriori comunicazioni. Trascorso tale termine, essa decade automaticamente.
7. Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con piante autoctone o assimilabili, appartenenti alle specie riportate nell'Allegato 2, il cui numero e le relative caratteristiche dendrometriche sono determinati al successivo Art. 14.
8. Nel caso in cui la sostituzione non sia possibile, in particolare per carenza di spazio, il proprietario dovrà dichiararlo contestualmente alla comunicazione e versare una somma pari ad € 150,00 per ogni esemplare in sostituzione non reimpiantato, da effettuarsi prima della presentazione della comunicazione. Dovrà essere allegata alla comunicazione copia della relativa ricevuta di pagamento. Le somme versate a titolo di compensazione saranno utilizzate dal Comune per interventi sul verde pubblico.



## COMUNE DI COMACCHIO

9. Nel caso siano previsti nuovi reimpianti a seguito di abbattimenti derivanti da attività ed interventi edilizi per cui sia stato rilasciato parere positivo (anche per decorrenza del termine), l'Ufficio competente potrà richiedere un deposito cauzionale, da costituirsi nelle forme previste, pari ad € 300,00 per singolo albero da reimpiantare. La cauzione verrà svincolata ad avvenuto accertamento dell'effettiva piantumazione, da effettuarsi prima della comunicazione di fine lavori da trasmettere al Settore competente.
10. Salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, le opere di abbattimento di alberi, arbusti e siepi, se svolte nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono essere effettuate con l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei o comunque la distruzione dei nidi, come prescritto dall'art. 8 della L. R. N° 5 del 2005 e ss.mm.ii.
11. Sono soggetti a parere vincolante gli abbattimenti facenti parte di progetti per la realizzazione di opere pubbliche, di riqualificazione del verde, di arredo urbano, ecc., predisposti dai vari Settori dell'Amministrazione Comunale, da altri Enti e/o Aziende esterne.
12. L'attività inerente alla gestione e manutenzione del verde comunale, svolta dall'Ufficio competente (e dai soggetti da esso regolarmente incaricati) nel rispetto dei principi del presente Regolamento, è sollevata dall'acquisizione del parere vincolante di cui sopra.
13. alcuna responsabilità è imputabile all'Amministrazione Comunale per gli abbattimenti comunicati ed eseguiti. L'avente titolo e/o gli esecutori dei lavori sono interamente responsabili dei danni che fossero provocati a cose o persone, in dipendenza dell'esecuzione dell'intervento, anche a causa dell'inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di inquinamento acustico, atmosferico ed idrico, nonché in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti. L'assenso agli abbattimenti, anche quando maturato per scadenza del termine, non sostituisce eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di altri Enti e/o soggetti preposti alla gestione territoriale (ad es. Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po).
14. Il proprietario o l'avente titolo deve provvedere affinché, durante il materiale svolgimento dei lavori, e sul luogo ove si stanno svolgendo, sia disponibile copia della relativa comunicazione.

### ART. 13 - ABBATTIMENTI URGENTI

1. Al fine di eliminare un pericolo imminente e incombente a salvaguardia dell'incolumità delle persone o delle cose, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato, dovrà presentare presso l'Ufficio competente una **comunicazione urgente**, utilizzando il modello scaricabile dal sito web istituzionale del Comune di Comacchio, relativa alla necessità di procedere immediatamente all'abbattimento di uno o più esemplari arborei; alla stessa dovrà essere allegata una esaustiva documentazione tecnico-fotografica dalla quale risultino evidenti le cause che determinano l'instabilità della pianta.
2. La comunicazione urgente dovrà essere contestualmente inoltrata al competente organo di vigilanza (Polizia Municipale - Aliquota PECA), corredata da dichiarazione di sussistenza di pericolosità imminente debitamente sottoscritta.



## COMUNE DI COMACCHIO

3. Nel caso in cui la pianta o le piante ritenute instabili, e quindi da abbattere, non evidenziassero visivamente le cause che concorrono alla determinazione della loro instabilità, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato, dovrà allegare alla comunicazione una perizia tecnica statico-strutturale, redatta da un tecnico abilitato.
4. Qualora l'Amministrazione Comunale, tramite tecnici propri o da essa eventualmente delegati, rilevi l'inconsistenza delle motivazioni addotte per eseguire l'abbattimento per motivi di urgenza, applicherà le sanzioni ed i risarcimenti previsti a norma di legge.
5. L'assenso agli abbattimenti, anche quando maturato per scadenza del termine, non sostituisce eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di altri Enti e/o soggetti preposti alla gestione territoriale (ad es. Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po).

### ART. 14 - NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI

1. Nella messa a dimora di piante si dovranno valutare l'ampiezza dei luoghi d'inserimento, l'espansione dell'apparato radicale, la velocità di accrescimento, la dimensione della chioma a maturità, i condizionamenti procurati dall'ombreggiamento di eventuali edifici adiacenti, della presenza di particolari corpi illuminanti nonché dei tipi di manutenzione da adottarsi.
2. Per l'indicazione delle specie da utilizzarsi per i nuovi impianti, di iniziativa privata e pubblica, si rimanda all'elenco riportato nelle tabelle in allegato (Allegato 2), in cui le piante sono distinte in relazione all'influenza marina (vento e aerosol marino), alla profondità della falda freatica ed alla loro adattabilità alla prima, alla seconda e alla terza linea.
3. Per "prima linea" si intende la zona immediatamente retrostante gli stabilimenti balneari e fino a m. 100 circa da questi; per "seconda linea" l'area compresa tra m. 100 e m. 500 circa dagli stabilimenti (in assenza di barriere significative); come "terza linea" l'area retrostante e l'entroterra ovvero le zone poste a Ovest della S. S. 309 "Romea".
4. Per l'impianto di nuovi alberi, in particolare se in sostituzione di piante precedentemente abbattute, è previsto l'utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità certificata (o munito di passaporto, se richiesto per la specie), avente circonferenza non inferiore a cm 14/16 (o altezza 2,00/2,30 ml per le conifere), per le specie di prima e seconda grandezza e cm 10/12 per quelle di terza grandezza.

Nel caso di abbattimento di una o più piante, il proprietario è tenuto, a proprie spese, alla sostituzione ed al successivo mantenimento di alberi il cui numero viene determinato come segue:

Per ogni albero abbattuto, in base agli elenchi dell'Allegato 1:	Compensare, in base alle zone litoranee definite all'Art. 14, c. 3, con piante elencate nell'Allegato 2:
<b>Gruppo A</b> (circ. tronco, a 1 m di altezza dal suolo, fino a 100 cm)	n. 2 alberi e n. 1 arbusto consigliati
<b>Gruppo A</b> (circ. tronco, a 1 m di altezza dal suolo, oltre 100 cm)	n. 2 alberi e n. 2 arbusti consigliati
<b>Gruppo B</b> (circ. tronco, a 1 m di altezza dal suolo, fino a 100 cm)	n. 1 albero e n. 2 arbusti consigliati



## COMUNE DI COMACCHIO

<b>Gruppo B</b> (circ. tronco, a 1 m di altezza dal suolo, oltre 100 cm)	n. 1 albero e n. 3 arbusti consigliati
<b>Gruppo C</b>	n. 1 albero e n. 1 arbusto consigliati
<b>Gruppo D</b>	n. 1 arbusto consigliato

5. Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a cm 80-120 fornite in contenitore.
6. L'avvenuto reimpianto a compensazione degli abbattimenti autorizzati dovrà essere attestato mediante adeguata documentazione fotografica da inviare al competente Ufficio entro il termine di validità della comunicazione.

### ART. 15 - DISTANZE DAI CONFINI

1. Sia che si tratti di nuovo impianto o di impianto in sostituzione, nella messa a dimora delle piante dovranno essere rispettate le distanze dai confini di proprietà dettate dagli articoli 892 e seguenti del Codice Civile, salvo accordi fra le parti.
2. Per quanto riguarda l'ambito extraurbano, si dovrà fare riferimento a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione dello stesso.

### ART. 16 - ALBERI DI PREGIO E GRANDE RILEVANZA

1. La tutela di alberi presenti all'interno del territorio comunale eventualmente classificati e vincolati per il **"notevole pregio scientifico o monumentale"**, ai sensi della L. R. N° 2/77 e successive modifiche ed integrazioni, è affidata all'Amministrazione Comunale che provvede anche alla vigilanza.
2. Analogamente al fine di salvaguardare il patrimonio arboreo del suo territorio, l'Amministrazione Comunale, con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale, potrà identificare ed assoggettare a particolare tutela esemplari arborei singoli, in gruppi o in filari, di notevole pregio e rilevanza naturalistica, ornamentale e storico-testimoniale locale.
3. Allo scopo di individuare gli alberi di pregio e grande rilevanza, verranno definite appropriate schede di rilevazione per l'identificazione e la catalogazione di ogni esemplare arboreo e arbustivo ed istituito un apposito Registro Comunale per la loro inventariazione.
4. L'individuazione come albero di pregio e di notevole rilevanza, viene notificata ai proprietari, a cura del competente Ufficio, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data della notifica. Nei successivi 60 giorni la Giunta Comunale assume le determinazioni definitive.
5. Per facilitare l'accesso a possibili agevolazioni previste dalla L. R. N° 2/77 e successive modifiche ed integrazioni, l'eventuale presenza di alberi di pregio dovrà essere segnalata:
  - dall'Amministrazione pubblica, agli uffici competenti e all'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBC) della Regione Emilia-Romagna, in conformità alla stessa L. R. N° 2/77 e ss.mm.ii.;



## COMUNE DI COMACCHIO

- dai privati, all'Amministrazione Comunale.

6. E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio (e/o agli aventi titolo), di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.
7. Il proprietario degli alberi di pregio, sia privato che Ente Pubblico, è tenuto ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.
8. Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio, non riconducibile alle operazioni periodiche previste nel comma precedente, riveste carattere di assoluta eccezionalità.



## COMUNE DI COMACCHIO

### TITOLO III

#### NORME SUL VERDE PUBBLICO

##### ART. 17 - OGGETTO DEL TITOLO

1. La cura del Verde Pubblico costituisce Servizio Pubblico ai sensi di legge.
2. Il presente Titolo detta disposizioni per la salvaguardia e la corretta gestione del verde pubblico esistente nel territorio comunale, di proprietà diretta dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici o gestito dagli stessi o da altri soggetti delegati.

##### ART. 18 - SALVAGUARDIA DEL VERDE PUBBLICO

1. Il verde pubblico comunale è costituito da:
  - aree di proprietà comunale adibite a parchi e verde;
  - verde di pertinenza della viabilità dei parcheggi pubblici, degli edifici pubblici, degli impianti sportivi e dei Cimiteri.
2. La fruizione di tali aree è pubblica e può essere limitata o regolamentata solo per motivi di sicurezza e tutela del patrimonio.
3. Le altre aree verdi di proprietà o di uso pubblico seguono l'utilizzazione della struttura di cui sono pertinenza fino a che non ne venga eventualmente modificato il regime giuridico.

##### ART. 19 - SUDDIVISIONE ORGANIZZATIVA E TERRITORIALE DELLE AREE VERDI

1. Le aree verdi pubbliche sono identificate come:
  - Parchi e percorsi a valenza territoriale;
  - Parchi urbani;
  - Arenili, dune ed aree limitrofe;
  - Giardini di quartiere o di insediamento;
  - Giardini e cortili scolastici;
  - Giardini e cortili di fabbricati pubblici o di uso pubblico;
  - Verde cimiteriale;
  - Verde di impianti sportivi;
  - Aiuole di grandi dimensioni;
  - Verde di arredo stradale (ad esempio piccole aiuole, verde spartitraffico e annesso alla viabilità, alberature stradali urbane ed extraurbane, marciapiedi alberati).



## COMUNE DI COMACCHIO

### ART. 20 - DEFINIZIONI

1. Si definiscono componenti delle aree verdi:
  - manti erbosi e piante erbacee;
  - arbusti;
  - alberi;
  - impianti;
  - arredi;
  - giochi;
  - cartellonistica;
  - viabilità.
2. Si definisce manutenzione ordinaria del verde l'insieme delle azioni da porre in atto al fine di mantenere la vitalità, l'aspetto e le funzionalità delle aree verdi e di tutte le loro componenti. Gli interventi possono essere di tipo riparativo (es. sostituzione di singoli elementi ammalorati o di piccole porzioni di singole componenti) e di tipo periodico programmato (necessari ai ripristini ed alla manutenzione della qualità e del livello di fruibilità delle singole componenti).
3. Si definisce manutenzione straordinaria delle aree verdi ogni azione posta in atto al fine di migliorare la qualità e la funzionalità delle aree stesse, attraverso la sostituzione o ristrutturazione di parti consistenti delle loro componenti.
4. Si definisce Ristrutturazione o Rifacimento del verde la sostituzione, in toto od in parte consistente, delle varie componenti delle aree verdi anche modificandone la qualità, il tipo, la forma o il disegno, al fine di migliorarne la fruibilità o per adeguarne la struttura a nuove funzioni eventualmente individuate.

### ART. 21 - GESTIONE, AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale promuove la massima sperimentazione ed applicazione dei principi di sussidiarietà nella cura e gestione del verde pubblico attraverso concrete esperienze di collaborazione con le imprese no-profit, le associazioni di volontariato ed i cittadini singoli o associati, nonché attraverso la realizzazione di opere e progetti comuni, in particolare nei confronti delle scuole, volti a diffondere una cultura condivisa dell'ambiente e del verde.
2. Con il termine "affidamento" si intende la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, o la gestione di servizi ad esse inerenti, svolta da privati a titolo gratuito.



## COMUNE DI COMACCHIO

3. Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, la gestione di servizi ad esse inerenti o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo le modalità di cui al successivo comma 5.
4. L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni-tipo e da un disciplinare predisposto per ogni singolo caso, dall'Ufficio comunale competente.
5. In caso di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe informative indicanti oltre al logo del Comune, il nome ed eventualmente, il logo del soggetto esecutore delle opere. Tipologia, quantità e durata di permanenza di tali targhe, dovranno essere stabiliti attraverso apposito bando oppure concordati tra Amministrazione Comunale e sponsor per ogni singolo caso.

### ART. 22 - NORME PER LA PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

1. I progetti per la realizzazione o per la ristrutturazione di aree verdi pubbliche o di quelle da cedersi all'Amministrazione comunale, dovranno essere corredati dalla seguente documentazione:
  - studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria e documentazione fotografica);
  - relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali ed essenze prescelti, degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
  - elaborati di progetto, redatti in scala adeguata, in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera: disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.).
2. I progetti dovranno considerare l'inserimento paesaggistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree di particolare valore paesaggistico quali arenili, zone limitrofe a quelle litoranee, aree sottoposte a tutela.
3. Per ragioni di economia manutentiva, per il contenimento delle alterazioni microclimatiche connesse all'attività edilizia ed in relazione alle esigenze di una corretta tecnica agronomica, i competenti Uffici comunali, nell'esame dei progetti del verde pubblico (o da cedersi all'Amministrazione), si atterranno ai seguenti criteri:
  - massimo accorpamento delle aree verdi destinate a urbanizzazione secondaria;
  - presenza dell'impianto di irrigazione, comprese tutte le infrastrutture e l'impiantistica di allacciamento alla rete acquedottistica pubblica;
  - possibilità di raccolta delle acque piovane;



## COMUNE DI COMACCHIO

- massimo riutilizzo delle acque piovane prima della dispersione nel suolo o cessione in fognatura;
  - rispetto delle aree minime permeabili circostanti le alberature;
  - scelta di essenze possibilmente a basso costo di manutenzione;
  - scelta di essenze a bassa allergenicità dei pollini.
4. I progetti riguardanti il verde pubblico, contenuti negli strumenti urbanistici attuativi, sono approvati previo parere favorevole dell'Ufficio competente.
5. La sistemazione delle aree ad uso pubblico da cedere all'Amministrazione Comunale, a carico dei privati a seguito di interventi edilizi, può essere sostituita dalla monetizzazione. A tal fine, nelle Convenzioni, Atti d'obbligo o Permessi di costruire, sarà prevista la corresponsione all'Amministrazione Comunale dell'importo corrispondente ai lavori per la sistemazione dell'area, preventivamente al rilascio del titolo abilitativo. Tali progetti, dovranno contemplare tutte le dotazioni minime necessarie (verde, impiantistica, eventuale viabilità/sentieristica interna, arredi/strutture ludiche, ecc.) e dovranno essere approvati dall'Ufficio competente.

### ART. 23 - NORME PER LA PROGETTAZIONE DEL VERDE PER PARCHEGGI PUBBLICI

1. Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture pubbliche devono essere previste piantumazioni in grado di garantire una superficie a verde pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio.
2. Tale copertura è calcolata secondo le proiezioni della chioma a maturità delle principali specie arboree, sulla base della seguente classificazione:

CLASSE DI GRANDEZZA	DIMENSIONE DELLA CHIOMA A MATURITA'
Prima	100-120 mq circa
Seconda	50-60 mq circa
Terza	25-30 mq circa

3. Dovrà essere assicurata una superficie libera ad albero non inferiore a quelle di seguito riportate:

CLASSE DI GRANDEZZA	SUPERFICIE LIBERA MINIMA	RAGGIO MINIMO
Prima	8,0 mq	1,20 m
Seconda	3,5 mq	0,80 m
Terza	2,0 mq	0,50 m

4. Tali superfici potranno essere interessate dalla posa di pavimentazioni permeabili garantendo comunque una superficie libera minima netta attorno al tronco pari a mq 2,0.



## COMUNE DI COMACCHIO

5. Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protetti dal calpestio e dagli urti.
6. Per ragioni di economia manutentiva, per il contenimento delle alterazioni microclimatiche connesse all'attività edilizia ed in relazione alle esigenze di una corretta tecnica agronomica, l'esame dei progetti per parcheggi pubblici (o da cedere all'Amministrazione), a cura dell'Ufficio competente, avverrà in conformità ai criteri previsti nel precedente Art. 22.
7. Nel nuovo impianto in aree destinate a parcheggio sono da escludere le seguenti specie arboree:
  - Pino domestico (*Pinus pinea*);
  - Ippocastano (*Aesculus hippocastanum*);
  - Bagolaro (*Celtis australis*);
  - Spino di Giuda (*Gleditsia triacanthos*).
8. La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti.

### ART. 24 - ALBERATURE STRADALI

1. Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa, tale da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale, ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.
2. Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.
3. In relazione a ciò, fatti salvi i casi di deroga previsti dal presente titolo, è vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale.
4. Relativamente alle alberature stradali, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di tale impianto, l'Amministrazione Comunale programma il rinnovo delle piantumazioni in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, ove sussistano le condizioni per una corretta messa a dimora. Qualora tali condizioni non sussistano, per sopravvenute incompatibilità o mancanza di spazi, la dotazione arborea soppressa verrà reintegrata presso idonea viabilità o area verde contigua, tendendo in ogni caso ad un incremento del numero degli esemplari arborei di nuova piantumazione.
5. Prima di procedere al rinnovo o alla soppressione di un'alberata o di parte di essa, l'Amministrazione Comunale o il proprietario del bene attua una capillare attività di informazione affinché i cittadini ne comprendano motivazioni e scopi.



## COMUNE DI COMACCHIO

6. Nel caso di realizzazione di nuove strade o di riqualificazione delle esistenti, dovrà essere prevista un'adeguata dotazione di verde. Oltre alla documentazione prevista all'Art. 22, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente.
7. In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti, secondo la seguente articolazione:

<b>LARGHEZZA MARCIAPIEDI</b>	<b>ALBERATURE UTILIZZABILI</b>
Inferiore a m 2	Arbusti
Compresa tra m 2 e 3	Alberi di terza grandezza
Compresa tra m 3 e 4	Alberi di seconda grandezza
Superiore a m 4	Alberi di prima grandezza

8. Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo non inferiore a quelle riportate nel precedente Art. 23. Qualora queste condizioni non possano essere rispettate, si potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali, riservando l'altro alla posa delle utenze.
9. Qualora si renda necessario un abbattimento in alberate stradali, nel rispetto comunque delle norme dettate dal presente titolo, a questo dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo. Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire purché siano garantite le condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.
10. Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.
11. In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo.
12. Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto.
13. Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre alla totale sostituzione del terreno di coltivo, sarà opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa da quella preesistente.
14. Nel pubblico interesse, nonché a garanzia del perseguimento dei fini e dei principi generali che il presente Regolamento si prefigge, è facoltà dell'Amministrazione Comunale realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali, all'interno dei centri abitati, in deroga agli articoli 892 e seguenti del Codice Civile, per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli delle strade comunali; tale deroga è



## COMUNE DI COMACCHIO

comunque da intendersi solo in tale fattispecie, e le disposizioni contenute nei citati articoli del Codice Civile sono altrimenti fatte salve in tutti gli altri casi.

### ART. 25 - DISTANZE DALLE RETI TECNOLOGICHE

#### 1. DISTANZE DAI PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Per quanto riguarda la distanza degli alberi, sia pubblici che privati, dai pali della pubblica illuminazione, si stabilisce che tale distanza è variabile a seconda delle dimensioni, della conformazione dell'albero da adulto e del tipo di lampione previsto, in considerazione del fatto che la chioma non deve interferire con i lampioni stradali e con il cono luminoso, risultante dal calcolo illuminotecnico.

#### 2. DISTANZE DALLE UTENZE SOTTERRANEE

Per gli alberi di nuovo impianto, devono essere rispettate le distanze minime di seguito indicate, in funzione della classe di grandezza a cui l'albero appartiene.

CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA DALLE UTENZE SOTTERRANEE
Prima	> 3 m
Seconda	> 2 m
Terza	> 1 m

3. In caso di rifacimento di reti tecnologiche sotterranee, le misure sopra riportate si intendono non prescrittive. In casi di comprovata impossibilità, sarà accolta l'esigenza di operare anche a distanza inferiore, purché vengano adottate misure tecnologiche di salvaguardia compensative al fine di non danneggiare gli apparati radicali.

### ART. 26 - AFFISSIONE DI STRISCIONI PUBBLICITARI E LUMINARIE

1. E' consentita l'affissione di striscioni, addobbi e luminarie sui tronchi degli alberi, se preventivamente autorizzati, solo nei casi e nel rispetto delle prescrizioni sottoesposte:

#### A. STRISCIONI PUBBLICITARI

Può essere autorizzata l'affissione su alberi, a tempo determinato, esclusivamente di striscioni relativi ad eventi o manifestazioni di importanza rilevante per l'Amministrazione;

Tali striscioni devono essere collocati in modo tale che il bordo inferiore sia ad una altezza non inferiore a ml 5,00 dal piano viabile e devono essere forniti di finestrate tali da permettere il passaggio di correnti d'aria ed evitare l'effetto vela;

#### B. LUMINARIE O ALTRE STRUTTURE ELETTRICHE (ES. DIFFUSORI SONORI)



## COMUNE DI COMACCHIO

Sono consentite esclusivamente luminarie o altre strutture elettriche (es diffusori sonori), previa segnalazione da parte di esercenti di attività produttive da presentarsi su apposita modulistica all'Ufficio Comunale competente. Il periodo richiesto deve comprendere i tempi di montaggio e smontaggio e le strutture devono essere installate nel rispetto delle prescrizioni che seguono.

### ADDOBBI SU ALBERI SINGOLI O GRUPPO DI ALBERI CONSECUTIVI SU FILARE

Le luminarie o altre strutture devono essere installate su alberi singoli o su gruppi di alberi consecutivi lungo un filare e devono essere poste esclusivamente lungo il tronco o lungo le ramificazioni principali (non nelle chiome) e opportunamente fissate.

L'alimentazione elettrica deve essere in bassa tensione (12-24 V), l'impianto deve essere protetto con interruttore differenziale magnetotermico a monte della linea di alimentazione, idoneo al carico dell'impianto e posizionato ad altezza non inferiore a 3 m dal piano del marciapiede.

L'impianto deve essere eseguito a regola d'arte; la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, ai sensi delle norme vigenti, e la dichiarazione di corretto montaggio, in ottemperanza alle prescrizioni, devono essere detenute presso la sede, a disposizione degli organi di vigilanza.

## 2. NORME GENERALI

Per l'installazione, è tassativamente vietato l'uso di legature in ferro e sono consentiti solo materiali estensibili quali corda, spago, plastica.

Per il periodo di validità dell'autorizzazione, il soggetto autorizzato è obbligato a mantenere tutte le installazioni in efficienza. In caso di pericolo o segnalazione di problematiche o danneggiamenti, il soggetto autorizzato deve eseguire l'intervento di ripristino nelle 24 ore successive. Il mancato rispetto di tale termine comporterà l'applicazione della relativa sanzione.

Tutti i materiali installati, inclusi quelli utilizzati per le legature, devono essere asportati entro e non oltre il termine di validità dell'autorizzazione. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione della relativa sanzione e l'obbligo di rimozione entro i 15 giorni successivi.

### ART. 27 - ALTERAZIONE DI ALBERATURE ED AREE VERDI PUBBLICHE

1. E' fatto obbligo a tutti i Servizi comunali, alle Aziende Speciali e ad altri Enti o Ditte che debbano svolgere, a qualunque titolo, occupazioni ad uso cantiere ricadenti nell'area di pertinenza di alberature, che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi, arbusti, o danni ad impianti d'irrigazione, ecc., comunicare all'Ufficio Comunale competente, con un anticipo minimo di 15 giorni, l'inizio delle suddette attività. Il medesimo Ufficio provvederà eventualmente a esprimere parere sfavorevole o eventuali prescrizioni particolari.
2. La previsione o progettazione degli interventi dovrà prendere atto, sin dalle fasi preliminari, delle piante già presenti in loco e del loro spazio minimo vitale, adeguando le scelte tecniche e progettuali alle esigenze naturali di sviluppo delle piante stesse.



## COMUNE DI COMACCHIO

3. Nell'esecuzione di lavori di scavo adiacenti al tronco di alberature, devono essere adottate precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali e la stabilità delle piante.
4. In caso di comprovata e documentata necessità, e comunque su istanza scritta del Richiedente, l'Ufficio competente potrà rilasciare deroghe in difformità alle distanze minime previste. Per contro, quest'ultimo si riserva il diritto di imporre l'esecuzione degli scavi a distanze superiori, in prossimità di esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio paesaggistico e/o storico e qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche o patologiche.
5. Con l'obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità, nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori a quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, dovranno essere adottate particolari attenzioni, quali ad esempio: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingitubo, ecc...).
6. Qualora durante gli scavi non sia possibile evitare la rimozione di radici e sempre previo assenso scritto dell'Ufficio competente, queste dovranno essere asportate con taglio netto (e non strappate) effettuato con motosega o cesoie, provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superfici di taglio mediante opportuni anticrittogamici che, dopo la distribuzione sulle superfici di taglio, dovranno essere lasciati asciugare per circa 2 ore.
7. **MANOMISSIONE DEL TERRENO.** Il materiale di risulta proveniente dagli scavi eseguiti in aree verdi e contenente inerti derivanti da demolizioni di manufatti preesistenti ricco di pietrame e/o ciotoli, nonché quello derivante da superfici danneggiate dal transito di veicoli e da accumuli di materiale dovrà essere allontanato a cura del Concessionario al momento stesso della manomissione e smaltito a norma di legge. A manomissione ultimata, la colmatura degli scavi ad opera del concessionario dovrà essere effettuata come segue:
  - Apporto di terra di coltivo, di natura prevalentemente sabbiosa, per ripristinare la linea di quota precedente;
  - Accurato assestamento e livellamento del terreno la cui quota finale deve essere verificata dopo almeno tre bagnature ed eventualmente ricaricata.
8. **PRATI ESTENSIVI E TAPPETI ERBOSI.** Il ripristino a regola d'arte dei prati sarà eseguito, tramite impresa specializzata di propria fiducia e a spese del concessionario, dopo che l'autore della manomissione avrà eseguito gli interventi di ripristino del terreno, previa integrazione della fertilità con ammendanti organici e minerali. I miscugli di sementi da utilizzare saranno indicati dall'Ufficio competente; in aiuole o giardini di particolare pregio o rappresentanza sarà effettuato il ripristino a pronto effetto con piante erbose includendo nell'onere del ripristino anche gli innaffiamenti dovuti per un corretto attecchimento per almeno 30 giorni successivi all'impianto.
9. **AIUOLE FIORITE O FIORITURE E ZONE CON PIANTE TAPPEZZANTI.** Il ripristino a regola d'arte delle zone in oggetto sarà eseguito a spese del concessionario tramite impresa specializzata di propria fiducia dopo che l'autore della manomissione avrà eseguito gli interventi di ripristino del terreno. L'importo



## COMUNE DI COMACCHIO

previsto sarà comprensivo della spesa per acquisto e posa delle piante in sostituzione. Le modalità del ripristino saranno indicate dall'Ufficio Comunale competente.

10. **SUPERFICI ORIZZONTALI INERTI.** Il ripristino del danneggiamento o della demolizione di pavimentazioni, cordoli, fognature presenti nelle aree verdi sarà effettuato, a spese del soggetto che ha compiuto il danneggiamento, tramite propria impresa. Le modalità del ripristino saranno indicate dai competenti Uffici tecnici comunali.
11. **ARREDI, GIOCHI E RECINZIONI.** Il ripristino del danneggiamento o rimozione di arredi presenti nelle aree verdi sarà effettuato, a spese del soggetto che ha compiuto il danneggiamento, dalle ditte fornitrici degli arredi danneggiati che emetteranno fattura nei confronti del danneggiatore. Le modalità del ripristino saranno indicate dall'Ufficio Comunale competente.
12. Nel caso l'Ufficio Comunale competente debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di alberature danneggiate o compromesse nella loro stabilità da lavori effettuati nelle adiacenze o a seguito di incidenti provocati da veicoli, oppure debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree sedi di nuovi interventi infrastrutturali o, ad esempio, per l'apertura di nuovi passi carrai, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere un indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale degli esemplari arborei ed arbustivi coinvolti aumentato delle eventuali spese accessorie (spese di abbattimento, rimozione della ceppaia, ripristini, ecc.).
13. Nel caso vengano effettuati interventi non autorizzati a danno delle chiome di esemplari arborei (potature, sbrancature, taglio rami ) sia nel corso di lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto. Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi) e quello che risulta dopo l'intervento.
14. Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, a insindacabile giudizio dei tecnici dell'Ufficio Comunale competente, a causa di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante. L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale dell'alberatura in quanto ne provoca un deperimento generale. Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato secondo la metodologia indicata nell'Allegato 7.
15. **ALTRI DANNI.** Qualora si riscontrassero danni (ad esempio scortecciamenti o rotture) al tronco ed ai rami delle piante, dove per il loro ripristino è necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami ecc, l'indennizzo richiesto sarà pari alla spesa sostenuta dal Comune per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata o rapportato alla riduzione del valore ornamentale calcolato con le modalità di cui all'Allegato 7.
16. In caso di danneggiamento al patrimonio verde pubblico provocato da circolazione o incidente stradale, i responsabili dovranno risarcire il danno provocato ed all'uopo quantificato dall'Ufficio Comunale competente.



## COMUNE DI COMACCHIO

17. E' vietata l'apertura di accessi pedonali su aree verdi pubbliche attrezzate, salvo situazioni funzionalmente migliorative alla fruizione dell'area, per le quali possono essere concesse deroghe. L'eliminazione o modifica di un'eventuale aiuola per la realizzazione del passo carrabile dovrà essere preventivamente accordata dall'Ufficio Comunale competente, che provvederà ad impartire le necessarie indicazioni.
18. Gravi danneggiamenti all'apparato aereo e radicale che abbiano compromesso la vita o la stabilità delle alberature, comprese ad esempio trivellazioni del fusto, scortecciature totali del cambio del fusto ovvero Cercinature, gravi ed estese recisioni totali di radici portanti, oltre a disseccamenti rapidi ed improvvisi degli alberi stessi, verranno considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati.

### **ART. 28 - ACCESSO A PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI**

1. Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini fatte salve le limitazioni contenute nel presente regolamento o previste da ordinanze o da altre disposizioni dell'Amministrazione Comunale.
2. I parchi, i giardini ed in generale tutte le aree verdi recintate sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte agli ingressi di ogni singolo spazio verde.
3. Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici (ad esempio giardini scolastici o aree verdi contigue a sedi di quartiere) sono accessibili negli orari di funzionamento delle Istituzioni cui afferiscono, nei limiti dettati dalle esigenze funzionali del servizio erogato.
4. Il verde pubblico gestito da Enti ed Associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo norme e orari stabiliti dal concessionario e indicati in apposite tabelle esposte agli ingressi, in ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione.
5. L'Amministrazione Comunale può disporre la chiusura temporanea, totale o parziale, delle aree verdi per la manutenzione ordinaria e straordinaria o per motivi di sicurezza e pubblica incolumità.

### **ART. 29 - LIMITAZIONI D'USO ED ATTIVITA' CONSENTITE**

1. La fruizione pubblica di tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale potrà essere limitata nel tempo, con apposite delimitazioni fisiche, per ragioni di sicurezza o di tutela del patrimonio verde.
2. Nelle aree pubbliche adibite a verde o in gestione dell'Amministrazione Comunale è tassativamente vietato:
  - compromettere intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree;
  - eliminare, distruggere, danneggiare tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;



## COMUNE DI COMACCHIO

- raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strame, nonché calpestare le aiuole;
- mettere a dimora piante e introdurre animali selvatici;
- abbandonare, catturare, disturbare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, disturbare, catturare o ferire un altro animale o persone;
- provocare danni a strutture ludiche, infrastrutture e arredi urbani;
- danneggiare e imbrattare la segnaletica;
- inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere o sporcare il suolo con avanzi o cibo o altro, ivi compreso il cibo lasciato a nutrimento di animali randagi, domestici o selvatici;
- fumare o accendere fuochi all'interno delle pinete e nei sentieri di transito;
- campeggiare e pernottare;
- effettuare operazioni di pulizia, manutenzione e riparazione di autoveicoli, natanti, attrezzature in genere, o parti di esse;
- utilizzare aree a bosco, pineta, a parco, giardino, ad aiuola, nonché le zone di pertinenza di alberature, per depositi anche temporanei di materiali;
- effettuare voli e giochi con aeromodelli;
- permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime, il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
- l'uso, il transito e la sosta di qualsiasi mezzo a motore, senza autorizzazione. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini). Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano; i bambini, per quanto possibile, devono essere accompagnati ai giardini pubblici e agli spazi verdi destinati all'infanzia, senza l'ausilio di veicoli motorizzati;
- affiggere sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, striscioni, manifesti...) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate, di cartellonistica illustrativa di attività di servizio, se non preventivamente autorizzati ed esclusivamente per eventi o manifestazioni di importanza rilevante per l'Amministrazione e nel rispetto delle prescrizioni emanate a cura dell'Ufficio competente;
- sono inoltre vietate tutte le attività ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone.



## COMUNE DI COMACCHIO

3. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da adeguata cartellonistica esistente. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate, di norma, solo da bambini/adolescenti, secondo le fasce di età indicate sulle stesse. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte. Il genitore è tenuto a verificare la presenza di eventuali anomalie o pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.
4. Coloro che utilizzano le attrezzature e gli arredi in maniera non conforme alle prescrizioni del presente articolo sono soggetti all'applicazione della prevista sanzione amministrativa.
5. E' dovere, oltre che diritto del cittadino, segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione o sostituzione.
6. Le attività di pratica sportiva, in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo (es. calcio, tennis o attività simili), se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.

### **ART. 30 - INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI E DI MANUFATTI SIMILI IN AREE A VERDE PUBBLICO O ALL'INTERNO DI AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE**

1. L'installazione di chioschi e manufatti simili, nel caso in cui gli strumenti urbanistici in vigore lo consentano, è soggetta, nell'ambito autorizzativo, al parere tecnico dell'Ufficio competente che deve valutare l'impatto dell'intervento sull'area verde, nonché dettare le prescrizioni tecniche per la salvaguardia della vegetazione esistente e per il ripristino dell'area.
2. La richiesta deve in ogni caso essere subordinata alla presentazione di un progetto che tenga in considerazione primariamente l'inserimento paesaggistico e urbanistico dei manufatti.

### **ART. 31 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERI, MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE, DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, DI PUBBLICO SPETTACOLO E SIMILI**

1. Su richiesta dei singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare iniziative di carattere sportivo, socio-culturale e ricreativo.
2. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico in area verde pubblica per manifestazioni culturali e sportive, dello spettacolo viaggiante, di pubblico spettacolo e le iniziative assimilabili, deve comprendere il parere dell'Ufficio Comunale competente relativamente alle modalità d'uso e alle specifiche tecniche per gli interventi manutentivi da attuarsi nel periodo richiesto, nonché i ripristini finali.
3. L'autorizzazione deve contenere le prescrizioni a carico del richiedente per eventuali danni cagionati ai manufatti, alle attrezzature e relative pertinenze in conseguenza del deposito, della caduta naturale o accidentale di fogliame, ramaglie e similari prodotti da alberature di proprietà dell'Amministrazione



Regolamento per la tutela del Verde Pubblico e Privato

## **COMUNE DI COMACCHIO**

Comunale, ed eventualmente richiedere un deposito cauzionale, da costituirsi nelle forme previste, a garanzia del ripristino dei luoghi.



## COMUNE DI COMACCHIO

### TITOLO IV

#### NORME INTEGRATIVE PER LE AREE A DESTINAZIONE AGRICOLA E NON INTERESSATE DA COLTIVAZIONI

##### **ART. 32 - LIMITAZIONI PER LE ZONE AGRICOLE E PER LE AREE INCOLTE, CORTI DI FABBRICATI IN TERRITORIO RURALE NON ADIBITI AD ATTIVITÀ AGRICOLA ED AREE DISMESSE DALLE COLTIVAZIONI**

1. Fatto salvo quanto stabilito dalle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale della Regione Emilia-Romagna, nonché le eventuali misure generali e specifiche di conservazione relative ai SITI RETE NATURA 2000 ricadenti nel territorio comunale, nelle aree di cui al presente articolo è vietato:
  - incendiare o diserbare con prodotti chimici la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, negli argini dei corsi d'acqua e nelle aree incolte in genere.
  - bruciare stoppie o rifiuti di qualsiasi genere;
  - modificare le quote del terreno con riporti o scavi che non siano funzionali alla sistemazione idraulica o agraria dell'area, comunque soggette alle specifiche regolamentazioni;
  - riportare e stendere materiali di risulta da cantieri edili o scavi ed impermeabilizzare la superficie se non in funzione della realizzazione di opere strettamente necessarie all'accessibilità dell'area;
  - spandere olii o materiali inquinanti;
  - abbandonare indiscriminatamente rifiuti;
2. E' sempre vietato incendiare la vegetazione infestante nelle aree verdi pubbliche e private.

##### **ART. 33 - SFALCIO DEI FOSSI E CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE PRESSO LE STRADE E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PRIVATE**

1. Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua fiancheggianti le strade, ai frontisti pubblici od altri aventi diritto è fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenere l'efficienza idraulica per il regolare deflusso delle acque. Per i fossi ed i canali demaniali si rimanda a quanto riportato all'art. precedente.
2. Il proprietario o il conduttore di terreno confinante con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico ha il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti, nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dal Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti. In particolare, i proprietari o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali ad uso pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, nascondendo la segnaletica, o compromettendone la leggibilità, l'illuminazione pubblica, la vista di eventuali specchi riflettenti e limitando la visibilità della carreggiata.



## COMUNE DI COMACCHIO

3. I proprietari di aree incolte o inedificate, anche in ambito urbano, o coloro che ne abbiano l'uso a qualunque titolo sono tenuti a provvedere periodicamente alla manutenzione mediante sfalcio delle superfici erbose, messa in sicurezza delle alberature, asportazione dei rifiuti, eliminazione di pozze di acqua stagnante, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica e per preservare idonee condizioni estetiche, di decoro e sanitarie.

### **ART. 34 - SALVAGUARDIA DELLE SIEPI, DELLE SIEPI ALBERATE (PIANTATE) E DEGLI ARBUSTETI**

1. Sono vietati i seguenti interventi:
  - l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione;
  - la realizzazione di pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore a un metro dal limite esterno della siepe o dell'arbusteto;
  - l'esecuzione di scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore a cm 5.
2. È consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi naturali, o naturalizzati, e artificiali con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.
3. Deroche ai divieti di cui al comma 1 possono essere concesse in casi straordinari e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni alla struttura della siepe o degli alberi interessati.
4. Rientrano fra le deroghe di cui al comma precedente gli interventi di contenimento, potatura, e taglio/estirpazione selettiva, a carico della seguente vegetazione infestante: Rovi, *Rubus spp.*; Vitalba, *Clematis vitalba*; Indaco bastardo, *Amorpha fruticosa*; Ailanto, *Ailanthus altissima*.
5. Gli interventi nelle zone ricadenti all'interno del Parco Regionale del Delta del Po - Emilia-Romagna riguardanti la vegetazione di cui al presente articolo, nonché i Boschi, come definiti dalla normativa vigente, sono soggetti a parere/nulla osta dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po.

### **ART. 35 - SALVAGUARDIA DEGLI SPECCHI E CORSI D'ACQUA MINORI**

1. Gli specchi e i corsi d'acqua minori (maceri, chiari, ecc.), nonché la vegetazione ripariale, devono essere salvaguardati.
2. E' vietato pertanto sopprimere o tombare fossi, scoli, canali e corsi d'acqua facenti parte del sistema d'irrigazione o di scolo, ad eccezione dei tratti con problemi igienico-sanitari certificati dagli organi competenti in materia o interessati da eventuali nuovi attraversamenti; sono esclusi da tale divieto gli interventi, effettuati da parte di Consorzi di Bonifica ed altri Enti competenti al governo del territorio, volti a garantire il regolare deflusso delle acque. È vietato, di norma, il loro tombamento, anche parziale, ad esclusione d'eventuali ragioni igienico sanitarie certificate dagli organi competenti.



## COMUNE DI COMACCHIO

3. La chiusura degli specchi e corsi d'acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di varietà biologica.
4. Lungo i fossi, rii, scoli, canali e corsi d'acqua facenti parte del sistema d'irrigazione o di scolo, è vietato erigere baracche, recinti per cani o altri animali, pollai, manufatti in genere, compromettere con movimenti di terra la sagoma dell'alveo e scaricare rifiuti solidi o liquidi di qualsiasi tipo;
5. Fatto salvo quanto stabilito dalle norme di Polizia Forestale e Idraulica, sono vietati l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di m 10 dalle sponde.
6. Nel caso di attraversamenti stradali, guadi, ponti o a seguito della realizzazione, in un ambito di meno di 10 metri dall'alveo, di linee tecnologiche (acquedotti, linee elettriche, condotte del gas...) devono essere realizzati opportuni interventi di ripristino ambientale secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale N° 3939 del 06.09.1994 ("Direttiva concernente i criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna") e/o da altre normative vigenti in materia. Per i suddetti interventi di ripristino deve essere presentato un apposito progetto esecutivo contestualmente alla richiesta di permesso di costruire.



## COMUNE DI COMACCHIO

### TITOLO V

#### RACCOLTA PIGNE SU ALBERATURE PUBBLICHE

##### ART. 36 - DEFINIZIONE

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, si definisce attività di raccolta pigne l'attività consistente nella separazione ed asporto del frutto denominato pigna dall'albero appartenente alla famiglia delle PINACEAE, genere *Pinus var. pinea*.

##### ART. 37 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda esercitare, nel territorio comunale, l'attività di cui al precedente articolo, deve presentare domanda di autorizzazione entro il 30 settembre di ogni anno.
2. La domanda, in regolare bollo, deve essere redatta su apposito modello (Allegato 5) fornito dall'Amministrazione Comunale, deve contenere le sotto indicate dichiarazioni e deve essere corredata dai seguenti documenti:

###### DICHIARAZIONI:

- a) la raccolta sarà effettuata esclusivamente a mano;
- b) il richiedente è regolarmente assicurato con contratto di assicurazione responsabilità civile contro terzi per la copertura di eventuali danni prodotti nell'esercizio dell'attività;
- c) il richiedente si impegna ad adottare tutte le cautele idonee a tutelare la pubblica incolumità ed atte ad evitare danni a cose;
- d) durante le operazioni di raccolta delle pigne sarà installata idonea segnaletica.

###### ALLEGATI:

- A. copia autenticata del contratto di assicurazione (in corso di validità) per responsabilità civile contro terzi finalizzato alla copertura di sinistri derivanti dall'esercizio dell'attività di raccolta pigne. Il documento può essere autenticato a cura del Funzionario cui è presentata la pratica, previa esibizione del documento in originale.
- B. Fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante (richiedente) della ditta Istante.

##### ART. 38 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE E GRADUATORIA

1. Il periodo di validità dell'autorizzazione alla raccolta di pigne su alberi di Pino di proprietà comunale è di anni 1 (uno). Esso deve essere espressamente indicato sul titolo medesimo.
2. Qualora il titolo non venga ritirato dalla ditta istante nel termine di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla data del rilascio, decade automaticamente e sarà oggetto di archiviazione.



## COMUNE DI COMACCHIO

3. Nel caso in cui vengano presentate più domande di autorizzazione si procederà alla valutazione delle stesse entro il 15 ottobre di ogni anno, mediante stesura di graduatoria, sulla base delle condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione Comunale, da valutarsi a cura del competente Ufficio.

### **ART. 39 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
  - a) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
  - b) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro i 30 giorni successivi al rilascio;
2. Nel caso si manifestino le ipotesi di cui al comma 1 di questo articolo, si darà corso al rilascio di altro titolo autorizzativo, seguendo la graduatoria di cui all'Art. 38.

### **ART. 40 - MODALITA' DELLA RACCOLTA**

1. La raccolta delle pigne non dovrà avere inizio prima del 1 novembre, dovrà concludersi entro il 31 marzo e dovrà essere effettuata esclusivamente nelle ore diurne (dalla levata al tramonto del sole).
2. La raccolta delle pigne non dovrà arrecare danni alla pianta e a tutte le sue parti; è vietato l'uso di macchine scuotitrici.
3. Durante la raccolta nelle aree boscate, non dovrà essere asportato da ciascuna pianta più dell'80% del prodotto disponibile: il restante 20% dovrà essere lasciato in situ sulla pianta.
4. Il materiale raccolto non potrà essere usato per riproduzione, ma solo per usi alimentari ed ornamentali. Per gli usi alimentari dovranno essere rispettate le norme vigenti in merito.

**COMUNE DI COMACCHIO****TITOLO VI****SISTEMA SANZIONATORIO, NORME FINANZIARIE E DISPOSIZIONI FINALI****ART. 41 - SANZIONI**

1. Salvo che non siano diversamente perseguibili secondo le normative vigenti, le inosservanze alle norme del presente Regolamento sono perseguite in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, N° 689, con le sanzioni amministrative pecuniarie come di seguito specificato. Le sanzioni si intendono per singola alberatura.
2. E' ammessa l'oblazione in misura ridotta.

ARTICOLI VIOLATI	OGGETTO	SANZIONE	SANZIONE ACCESSORIA
8	Danneggiamenti - Norme per la tutela delle piante	Da € 100,00 a € 500,00	Stima danno biologico
9	Difesa delle piante in area di cantiere	Da € 100,00 a € 500,00	Stima danno biologico
10 c6	Difesa fitosanitaria	Da € 50,00 a € 500,00	
11	Potature	Da € 50,00 a € 500,00	Stima danno biologico
11 - c. 4 e 5	Capitozzature	Da € 150,00 a € 1.000,00	Stima danno biologico
12	Abbattimenti non autorizzati	Da € 50,00 a € 7.500,00 Vedi Allegato 9	Stima valore ornamentale dell'esemplare abbattuto Vedi Allegato 7
13	Abbattimenti con accertata assenza o falsa dichiarazione delle ragioni di necessità ed urgenza	Da € 50,00 a € 7.500,00 Vedi Allegato 9	Stima valore ornamentale dell'esemplare abbattuto Vedi Allegato 7
14 c4 e 5	Mancato reimpianto a compensazione degli abbattimenti autorizzati (per ogni singolo impianto)	Da € 150,00 a € 7.500,00 Vedi allegato 7	Stima valore ornamentale dell'esemplare abbattuto Vedi allegato 7
14 - c6	Mancato invio della documentazione fotografica attestante l'avvenuto reimpianto entro il termine di validità della comunicazione	Da € 50,00 a € 500,00	
16	Abbattimento di alberi di pregio non autorizzati	Da € 500,00 a € 10.000,00	Stima valore ornamentale dell'esemplare abbattuto
26-27	Affissione striscioni e luminarie Alterazione alberature ed aree verdi pubbliche	Da € 50,00 a € 500,00	Stima danno biologico
29	Comportamenti vietati	Da € 50,00 a € 500,00	
30-31	Installazioni e occupazioni non autorizzate	Da € 100,00 a € 2.000,00	
32-33	Limitazioni in aree agricole e non agricole	Da € 100,00 a € 2.000,00	
34-35	Salvaguardia siepi, arbusteti, specchi e corsi d'acqua minori	Da € 200,00 a € 2.000,00	
37	Raccolta pigne non autorizzata	Da € 50,00 a € 500,00	

3. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.



## **COMUNE DI COMACCHIO**

4. La Giunta Comunale, con proprio atto, ridetermina periodicamente le sanzioni amministrative stabilite nel presente Regolamento.

### **ART. 42 - INDENNIZZI PER DANNI O REINTEGRI DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO PUBBLICO E PRIVATO**

1. In caso di danneggiamento o di abbattimento di esemplari arborei o arbustivi in violazione delle norme del presente Regolamento, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido, individuati ai sensi dell'articolo precedente, sono tenuti alla riduzione in pristino a proprie spese.
2. In caso di mancata riduzione in pristino degli esemplari arborei o arbustivi danneggiati o abbattuti, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido, individuati ai sensi dell'articolo precedente, sono tenuti al pagamento di un indennizzo determinato in base al metodo di cui all'Allegato 7.
3. Nel caso di manomissioni non autorizzate sul verde in affidamento, in convenzione o in concessione a privati o a terzi da parte dell'Amministrazione Comunale, oppure nel caso di mancati adempimenti di obblighi di manutenzione, come da convenzione o concessione in corso, potrà essere disposta la revoca della convenzione o della concessione e contestualmente verranno redatti i verbali e i documenti opportuni per il calcolo del valore ornamentale da utilizzarsi come base per gli interventi di compensazione che dovranno essere realizzati dal soggetto non ottemperante le prescrizioni della convenzione o concessione.

### **ART. 43 - GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti derivanti dalle attività oggetto del presente Regolamento quali ramaglie da potature, legno da abbattimenti, erba da sfalci, risulze vegetali in genere, dovranno essere ottemperate le norme contenute nel vigente Piano di Gestione dei Rifiuti.

### **ART. 44 - NORME FINANZIARIE**

1. Tutte le somme derivanti dall'applicazione del presente Regolamento, sia che derivino da sanzioni amministrative, da monetizzazione in compensazione ambientale, da risarcimenti per danneggiamenti o da altre fonti, saranno introitate su apposito Capitolo del Bilancio ed il loro utilizzo sarà vincolato per interventi specificatamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di connettività ecologica previsti dagli strumenti urbanistici sovraordinati vigenti e in corso di elaborazione, d'intesa con l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po.

### **ART. 45 - NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO**

1. Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente Regolamento, si intendono automaticamente abrogate e sostituite.



## **COMUNE DI COMACCHIO**

### **ART. 46 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle leggi e normative nazionali, regionali e provinciali sovraordinate vigenti, di cui è configurabile l'applicazione in ambito urbano ed extraurbano.

### **ART. 47 - EFFICACIA**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla compiuta pubblicazione, presso l'Albo Pretorio, della relativa Delibera di approvazione.



## COMUNE DI COMACCHIO

### GLOSSARIO E DEFINIZIONI

**Agente patogeno:** microrganismo fitoparassita in grado di causare malattie alle piante.

**Aiuola:** piccola area di terreno coltivata a scopo ornamentale, in genere con piante erbacee o arbustive.

**Albero (o esemplare arboreo):** pianta legnosa che a pieno sviluppo presenta un'altezza di almeno 5 metri, ed un asse principale, detto fusto o tronco, perenne, ben definito e prevalente sulla massa delle ramificazioni, il quale raggiunga sempre a pieno sviluppo, un diametro di almeno 5 centimetri.

**Arbusto (o esemplare arbustivo):** pianta legnosa priva anche di uno solo dei requisiti necessari per la definizione di "albero", così come stabilita al punto precedente.

**Area di pertinenza dell'albero:** cerchio tracciato sul terreno avente come centro il fusto dell'albero, e come raggio una misura predeterminata variabile in funzione del diametro del tronco dell'esemplare arboreo in oggetto.

**Arredi:** insieme di oggetti ed attrezzature che consentono e migliorano la fruibilità di un'area (panchine, cartellonistica, attrezzature per il gioco e l'attività motoria, cestini, fioriere, ecc.).

**Attecchimento:** fenomeno per cui una pianta alligna, diventando autonoma, emettendo radici, nutrendosi, vegetando e fruttificando.

**Avente titolo:** soggetto, privato o pubblico, che in virtù di un diritto reale (non solo di proprietà) o d'altra figura prevista dall'ordinamento giuridico è legittimato ad intervenire su un'area verde o parte di essa, nei casi di proprietà condominiali l'avente titolo si identifica con l'amministratore condominiale

**Biodiversità:** varietà delle forme che vivono in un ambiente o la variabilità tra organismi viventi di ogni origine, oltre ai complessi ecologici di cui fanno parte, comprendendo la diversità nell'ambito di ciascuna specie e quella tra le specie.

**Branca:** asse legnoso, inserito sul fusto, di oltre 3-4 anni che costituisce lo scheletro principale della pianta.

**Capitozzatura:** taglio che interrompe la "freccia" dell'albero o che interessa branche di diametro superiore a 10 cm.

**Chioma:** parte aerea di un albero escluso lo scheletro.

**Circonferenza del fusto:** circonferenza della sezione del fusto come descritta alla definizione del "diametro" di esso, misurata ad un metro di altezza dal terreno.

**Collare:** punto d'inserzione del ramo sul fusto, identificabile dalla presenza di un "anello" corrugato della corteccia.

**Colletto:** tratto basale del fusto, è la regione di passaggio fra radice e fusto.



## COMUNE DI COMACCHIO

**Compost:** prodotto derivante dalla trasformazione dei residui organici in humus attraverso l'attività di numerosi organismi e microrganismi e che possiede capacità ammendante del terreno e nutritiva nei confronti delle piante.

**Conifere:** ordine a cui appartengono piante di notevoli dimensioni (ad es. pino, abete, larici) con fusto molto ramificato, foglie aghiformi o squamiformi e frutto a cono.

**Diametro dei rami o branche:** diametro della sezione dei rami o branche misurata al termine distale della loro svasatura di raccordo con il fusto e con il ramo di ordine superiore.

**Diametro del fusto:** diametro della sezione di un fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato, ortogonalmente all'asse del fusto stesso, ad un'altezza di un metro dal terreno.

**Diradamento:** In selvicoltura il termine indica i tagli intercalari che si eseguono nei boschi dallo stadio di perticaia fino al taglio di abbattimento o di rinnovo; in frutticoltura indica invece la soppressione di parte dei rami durante la potatura invernale o, più frequentemente, l'operazione di potatura verde che consiste nell'asportare parte dei frutti da alberi eccessivamente carichi in modo da migliorare la pezzatura dei frutti residui.

**Entomofauna:** insieme di insetti presenti in un ecosistema.

**Erbacee:** piante a fusto molle non legnoso che vive generalmente uno o alcuni anni.

**Fitotossico:** che produce effetti negativi sullo sviluppo e sulle attività vitali degli organismi vegetali, in modo da ridurre e compromettere il loro metabolismo. Normalmente la fitotossicità è dovuta alla presenza di alcune tossine (ammoniaca, solfuri) e all'azione di elementi chimici (eccesso di metalli, eccesso di salinità).

**Freccia:** ramo che porta all'apice vegetativo dell'albero.

**Gemma:** organo che contiene le strutture dei fiori e del germoglio che si svilupperanno nella stagione seguente.

**Gemma pronta:** gemma che si schiude nello stesso anno in cui si è formata e che sostituisce una foglia caduta.

**Germoglio:** asse vegetativo in crescita e non ancora lignificato, di consistenza erbacea.

**Ingegneria naturalistica:** disciplina tecnico-scientifica che studia le modalità di utilizzo, come materiali da costruzione, di piante viventi, di parti di piante o addirittura di intere biocenosi vegetali, spesso in unione con materiali non viventi come pietrame, terra, legname, acciaio.

**Latifoglie:** Si definiscono latifoglie (Nome scientifico: Angiospermae) quelle piante, arboree o arbustive, erbacee o legnose, caratterizzate da foglie larghe a prescindere dalla loro forma (a differenza delle aghifoglie che sono caratterizzate da "foglie" aghiformi o squamose e con frutti a cono). Nella quasi totalità delle specie, le latifoglie sono in gran parte "caducifoglie": cioè all'arrivo della stagione sfavorevole, perdono le foglie (a differenza delle conifere che in genere sono "sempreverdi").

**Nodo:** punto di inserzione di gemme e foglie su fusto e rami.



## COMUNE DI COMACCHIO

**Pacciamatura:** copertura parziale o totale del terreno, realizzata con materiali naturali (corteccia, trucioli, paglia ecc.) o con film plastici, allo scopo di limitare lo sviluppo di erbe indesiderate e di limitare le perdite idriche.

**Pollone:** giovane germoglio che si sviluppa da un ramo o dal rizoma di una pianta. (ramo emesso dalla radice o dal pedale).

**Potatura:** taglio di parti vive della chioma di esemplare arboreo o arbustivo.

**Potatura capitozzo:** taglio che implica l'asportazione completa delle cime della chioma e la conseguente formazione di una o più "teste" da cui vegeteranno numerosi rametti deboli.

**Potatura sgamollo:** taglio con il quale si eliminano i rami e le branche lungo tutto il tronco, senza tuttavia tranciare la cima.

**Ramo:** il germoglio al termine della stagione vegetativa acquista una consistenza legnosa e prende il nome di ramo; su questo sono presenti le gemme.

**Rimonda del secco:** taglio di rami completamente secchi.

**Sbrancamento:** frattura del ramo in coincidenza del suo inserimento nel tronco.

**Spalcatura:** taglio di rami bassi nel punto di inserzione del fusto principale per alzare il livello dell'impalcatura principale dal suolo.

**Succhione:** in gergo tecnico sono i rami privi di gemme a fiore, a crescita verticale, improduttivi.

**Tutore:** sostegno usato nell'allevamento delle piante, nel caso delle piantate si usano "tutori vivi", cioè altre piante.

**Vegetazione autoctona:** vegetazione originaria di una determinata area.

**Verde (Area verde):** spazio definito in un ambito urbanistico/territoriale (o insieme di spazi), di proprietà pubblica o privata, destinato a parco o giardino o comunque caratterizzato dalla presenza (non esclusiva) di vegetazione di origine artificiale o naturale, in cui la vegetazione stessa ne costituisce parte integrante. Assume una o più delle seguenti funzioni: tutela igienico-ambientale; valorizzazione estetico-paesaggistica; naturalistica; ricreativa; protezione idrogeologica; climatica.